

# ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CRONO SPORT TORINO

## VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

N° 11 2023 / 2024 DEL 27 / 06 / 2024

A seguito della convocazione del Presidente Signor Incarnato Roberto, alle ore 19.00 presso la Sede dell'Associazione si è riunito il Consiglio Direttivo. Oltre al Presidente Signor Incarnato Roberto, sono presenti il Vice Presidente Piano Valter, i Consiglieri Di Prima Mario, Incarnato Giulia, Toscano Erika. Segretario della riunione il Signor Piano Valter. Il Presidente il Signor *Incarnato Roberto* fatta rilevare la regolarità della seduta, invita a discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno:

**1 ) Riforma dello Sport Safeguarding: Approvazione Regolamenti, Normative, Linee Guida, Modello di Controllo e Gestione, Modulo per la segnalazione di episodi di molestie ed abusi, il tutto già approvato ed adottato dalla FIJLKAM e dall'AICS e Nomina del Responsabile.**

Il Presidente comunica come anticipato verbalmente del nuovo Decreto Legislativo del 28 Febbraio 2021, che entrerà definitivamente in vigore dal 01 Luglio 2024, conosciuto come "Safeguarding", intitolato "semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi" incentiva la creazione di un ambiente inclusivo, che rispetti la dignità e i diritti di tutti i partecipanti, introducendo dei requisiti specifici da rispettare. Gli obiettivi principali sono: Parità di genere tra uomo e donna, Tutela dei minori, Contrasto alla violenza di genere e alle discriminazioni. Alla luce di tale Decreto e dei requisiti necessari per adempiere a tale nomina, il Consiglio Direttivo ha individuato una persona che si è resa disponibile ad accettare tale incarico: la persona è la Signora è Riccardo Francesca i cui contatti sono Telefono 3336882280 Email riccardo.francesca13@libero.it A tal proposito è stata ammessa come associata e tesserata per la relativa copertura assicurativa. Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità la nomina Signora è Riccardo Francesca; tale nomina verrà successivamente ratificata dall'assemblea degli associati.

il Consiglio Direttivo visiona tutta la Documentazione completa dei relativi Modelli, Normative, Linee Guida, Modello di Controllo e Gestione, Modulo per la segnalazione di episodi di molestie ed abusi. Il Consiglio Direttivo approva l'uso di tutta la Documentazione, già approvata ed adottata dalla FIJLKAM e dall'AICS; tale approvazione verrà successivamente ratificata dall'assemblea degli associati. Il Consiglio Direttivo decide, inoltre, che il seguente verbale completo di tutta la Documentazione in merito, sia inviato/a a tutti gli associati tramite PEC e pubblicato/a sul Sito Internet della Crono Sport Torino [www.cronosport.it](http://www.cronosport.it) alla pagina BACHECA SOCIALE Documenti e Comunicazioni Sociali / NEWS Attività Sportiva.

Non essendoci altro da discutere e non avendo nessuno richiesto la parola, il Presidente alle ore 20.00 dichiara chiusa la seduta.

**Il Segretario**  
Piano Valter

**Il Presidente**  
Incarnato Roberto

## **PREMESSA**

L'Associazione Sportiva Dilettantistica Crono Sport Torino, ( a seguire nominata A.S.D. Crono Sport Torino ), è Affiliata alla FIJLKAM ( Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali ) e all'AICS ( Associazione Italiana Cultura e Sport ); l' A.S.D. Crono Sport Torino quale Affiliata ed i rispettivi suoi Tesserati e Tesserate, FIJLKAM e AICS si conformano, unitamente alla FIJLKAM e all'AICS, alle disposizioni di cui al D. Lgs. N° 36 del 28 Febbraio 2021, nonché alle disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI, dall'Osservatorio permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding in materia nonché al Regolamento di Safeguarding Federale approvato dal Consiglio Federale in data 01 Dicembre 2023 e alle Linee Guida Federali pubblicate il 31 Agosto 2023, in base alle quali viene emanato il seguente Codice per l'adozione di ogni necessaria misura volta a favorire il pieno sviluppo fisico, emotivo, intellettuale e sociale dell'Atleta, la sua effettiva partecipazione all'attività sportiva nonché la piena consapevolezza di tutti i Tesserati e le Tesserate in ordine ai propri diritti, doveri, obblighi, responsabilità e tutele.

### ***CODICE DI CONDOTTA***

***per la tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ognialtra condizione di discriminazione, c.d. politiche di safeguarding dell'A.S.D. Crono Sport Torino***

#### **Articolo 1 Principi**

1. L'A.S.D. Crono Sport Torino riconosce e garantisce il diritto di tutti i Tesserati e le Tesserate a essere trattati con rispetto e dignità.
2. L'A.S.D. Crono Sport Torino riconosce e garantisce la tutela di tutti i Tesserati e le Tesserate contro ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, prevista dal Decreto Legislativo 11 Aprile 2006, N° 198.
3. L'A.S.D. Crono Sport Torino riconosce e garantisce la piena tutela del diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei Tesserati e delle Tesserate, con particolare riguardo per i minori, quale valore preminente e assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo.
4. Nel riconoscimento dei diritti e delle tutele invocate, l'A.S.D. Crono Sport Torino riconosce parità di trattamento dei Tesserati e delle Tesserate indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva.

#### **Articolo 2 Ambito di applicazione**

1. Il presente codice si applica a tutti i Tesserati e le Tesserate dell'A.S.D. Crono Sport Torino nonché ai lavoratori, collaboratori e volontari e in generale gli operatori sportivi che, nel contesto del sodalizio a qualsiasi titolo e in qualsiasi ruolo, sono a contatto con gli Atleti o che in ogni caso sono coinvolti nell'attività sportiva.

#### **Articolo 3 Obiettivi / Finalità**

1. Obiettivo dell'A.S.D. Crono Sport Torino, nel rispetto dei generali principi di lealtà, probità e correttezza, è quello di tutelare i minori, prevenire le molestie, la violenza di genere e ogni altra forma di discriminazione, attraverso strumenti, attuati in ossequio alle disposizioni del presente codice, anche in base al modello organizzativo e di controllo, finalizzati:
  - a. all'educazione alla formazione e allo svolgimento di una pratica sportiva sana;
  - b. alla piena consapevolezza di tutti i Tesserati e le Tesserate in ordine a propri diritti, doveri, obblighi, responsabilità e tutele;
  - c. alla creazione di un ambiente sano, sicuro e inclusivo che garantisca la dignità, l'uguaglianza, l'equità e il rispetto dei diritti dei Tesserati e delle Tesserate in particolare se minori;
  - d. alla valorizzazione delle diversità;
  - e. alla promozione del pieno sviluppo della persona-atleta, in particolare se minore;
  - f. alla promozione, da parte di Dirigenti e Tecnici, del benessere dell'Atleta;
  - g. alla effettiva partecipazione di tutti i Tesserati e le Tesserate all'attività sportiva secondo le rispettive aspirazioni, potenzialità, capacità e specificità;
  - h. alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;
  - i. alla rimozione degli ostacoli che impediscano:
    - 1) la promozione del benessere dell'Atleta, in particolare se minore, e dello sviluppo psico-fisico dello stesso secondo le relative aspirazioni, potenzialità, capacità e specificità;
    - 2) la partecipazione dell'Atleta alle attività, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva.

#### **Articolo 4 Diritti, doveri e obblighi a carico di tutti i Tesserati e le Tesserate**

1. A tutti Tesserati e alle Tesserate sono riconosciuti i diritti fondamentali:

- a. a un trattamento dignitoso e rispettoso in ogni rapporto, contesto, situazione, attività ed evento nell'ambito del sodalizio sportivo e in genere dell'attività federale;
  - b. alla tutela da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva;
  - c. alla garanzia che la salute e il benessere psico-fisico siano prevalenti rispetto a ogni risultato sportivo.
- 2.** Coloro che prendono parte, a qualsiasi titolo e in qualsiasi funzione e/o ruolo, all'attività sportiva, in forma diretta o indiretta, sono tenuti a rispettare tutte le disposizioni e le prescrizioni a tutela degli indicati diritti dei Tesserati e delle Tesserate
- 3.** Tutti i Tesserati e le Tesserate sono tenuti a:
- a. comportarsi secondo lealtà, probità e correttezza nello svolgimento di ogni attività connessa o collegata all'ambito sportivo e tenere una condotta improntata al rispetto nei confronti degli altri Tesserati e delle altre Tesserate;
  - b. astenersi dall'utilizzo di un linguaggio, anche corporeo, inappropriato o allusivo, anche in situazioni ludiche, per gioco o per scherzo;
  - c. garantire la sicurezza e la salute degli altri Tesserati e delle altre Tesserate, impegnandosi a creare e a mantenere un ambiente sano, sicuro e inclusivo;
  - d. impegnarsi nell'educazione e nella formazione della pratica sportiva sana, supportando gli altri Tesserati e le altre Tesserate nei percorsi educativi e formativi;
  - e. impegnarsi a creare, mantenere e promuovere un equilibrio sano tra ambito personale e sportivo, valorizzando anche i profili ludici, relazionali e sociali dell'attività sportiva;
  - f. instaurare un rapporto equilibrato con coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli Atleti e delle Atlete ovvero loro delegati;
  - g. prevenire e disincentivare dispute, contrasti e dissidi anche mediante l'utilizzo di una comunicazione sana, efficace e costruttiva;
  - h. affrontare in modo proattivo comportamenti offensivi, manipolativi, minacciosi o aggressivi;
  - i. collaborare con gli altri Tesserati e le altre Tesserate nella prevenzione, nel contrasto e nella repressione di abusi, violenze e discriminazioni (individuali o collettivi);
  - j. segnalare senza indugio al Responsabile delle politiche di *safeguarding* dell'A.S.D. Crono Sport Torino ( Articolo 8 ) situazioni, anche potenziali, che esponano sé o altri a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

#### **Articolo 5 Doveri e obblighi a carico dei Dirigenti Sportivi e degli Insegnanti Tecnici**

- 1.** Tutti i Dirigenti sportivi e gli Insegnanti Tecnici sono tenuti a:
- a) agire per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;
  - b) astenersi da qualsiasi abuso o uso improprio della propria posizione di fiducia, potere o influenza nei confronti dei Tesserati e delle Tesserate, specie se minori;
  - c) contribuire alla formazione e alla crescita armonica dei Tesserati e delle Tesserate, in particolare se minori;
  - d) evitare ogni contatto fisico non necessario con i Tesserati e le Tesserate, in particolare se minori;
  - e) promuovere un rapporto tra tutti i Tesserati e le Tesserate improntato al rispetto e alla collaborazione, prevenendo situazioni disfunzionali, che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore;
  - f) astenersi dal creare situazioni di intimità con il Tesserato e la Tesserata minore;
  - g) porre in essere, in occasione delle trasferte, soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati, coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;
  - h) comunicare e condividere con il Tesserato e la Tesserata minore gli obiettivi educativi e formativi, illustrando le modalità con cui si intendono perseguire tali obiettivi e coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;
  - i) astenersi da comunicazioni e contatti di natura intima con il Tesserato e la Tesserata minore, anche mediante *social network* e canali di comunicazione a distanza o di messaggistica rapida;
  - j) interrompere senza indugio ogni contatto con il Tesserato e la Tesserata minore qualora si riscontrino situazioni di ansia, timore o disagio derivanti dalla propria condotta, attivando il Responsabile delle politiche di *safeguarding* dell'A.S.D. Crono Sport Torino ( Articolo 8 );
  - k) impiegare le necessarie competenze professionali nell'eventuale programmazione e/o gestione di regimi alimentari in ambito sportivo, ferma restando la possibilità per ogni Atleta di provvedervi autonomamente;
  - l) segnalare tempestivamente eventuali indicatori di disturbi alimentari degli Atleti e delle Atlete loro affidati;
  - m) dichiarare all'organo direttivo dell'A.S.D. Crono Sport Torino la sussistenza o la sopravvenienza di cause di incompatibilità e/o di conflitti di interesse;

- n) sostenere i valori del sport, altresì educando al ripudio di sostanze o metodi vietati per alterare le prestazioni sportive dei Tesserati e delle Tesserate;
- o) conoscere, informarsi e aggiornarsi con continuità sulle politiche di *safeguarding*, sulle misure di prevenzione e contrasto agli abusi, violenze e discriminazioni, nonché sulle più moderne metodologie di formazione e comunicazione in ambito sportivo;
- p) astenersi dall'utilizzo, dalla riproduzione e dalla diffusione di immagini o video dei Tesserati e delle Tesserate minori, se non per finalità educative e formative, acquisendo in ogni caso le necessarie autorizzazioni da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero da loro delegati;
- q) segnalare senza indugio al Responsabile dell'Affiliata delle politiche di *safeguarding* ( Articolo 8 ) situazioni, anche potenziali, che esponano i Tesserati e le Tesserate a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

### **Articolo 6 Diritti, doveri e obblighi degli Atleti e delle Atlete**

1. Tutti gli Atleti e le Atlete sono tenuti a:

- a. rispettare il principio di solidarietà tra Atleti e Atlete, favorendo assistenza e sostegno reciproco;
- b. comunicare le proprie aspirazioni ai Dirigenti Sportivi e ai Tecnici e valutare in spirito di collaborazione le proposte circa gli obiettivi educativi e formativi e le modalità di raggiungimento di tali obiettivi, anche con il supporto di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dei soggetti cui è affidata la loro cura, eventualmente confrontandosi con gli altri Atleti e le altre Atlete;
- c. comunicare ai Dirigenti Sportivi ed ai Tecnici situazioni di ansia, timore o disagio che riguardino sé o altri;
- d. prevenire, evitare e segnalare situazioni disfunzionali che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore negli altri Atleti e nelle altre Atlete;
- e. rispettare e tutelare la dignità, la salute e il benessere degli altri Atleti e delle altre Atlete e, più in generale, di tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive;
- f. rispettare la funzione educativa e formativa dei Dirigenti Sportivi e dei Tecnici;
- g. mantenere rapporti improntati al rispetto con gli altri Atleti e con le altre Atlete e con ogni soggetto comunque coinvolto nelle attività sportive;
- h. riferire qualsiasi infortunio o incidente agli esercenti la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli Atleti e delle Atlete ovvero ai loro delegati;
- i. evitare contatti e situazioni di intimità con Dirigenti Sportivi e Tecnici, anche in occasione di trasferte, segnalando eventuali comportamenti inopportuni;
- j. astenersi dal diffondere materiale fotografico e video di natura privata o intima proprio o altrui, anche ricevuto da terzi, segnalando comportamenti difformi a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero ai loro delegati, nonché al Responsabile delle politiche di *safeguarding* dell'A.S.D. Crono Sport Torino ( Articolo 8 );
- k. segnalare senza indugio al Responsabile delle politiche di *safeguarding* dell'A.S.D. Crono Sport Torino ( Articolo 8 ) situazioni, anche potenziali, che esponano sé o altri a pericolo o pregiudizio.

### **Articolo 7 Fattispecie**

1. Per la salvaguardia e la tutela dei Tesserati e delle Tesserate, costituiscono condotte rilevanti ai fini della presente normativa relativa alle politiche di *safeguarding* le seguenti fattispecie:

- a) ***l'abuso psicologico***: qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l'isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del Tesserato/della Tesserata, anche se perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti digitali;
- b) ***l'abuso fisico***: qualunque condotta consumata o tentata - tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti -, che sia potenzialmente in grado di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, delle lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere nell'indurre un Tesserato/una Tesserata a svolgere (al fine di una migliore *performance* sportiva) un'attività fisica inappropriata, come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all'età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi Atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell'uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;
- c) ***la molestia sessuale***: qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti uno stato di sofferenza fisica e/o psicologica, anche solo generando grave disappunto, fastidio, disturbo, disgusto. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell'assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni

- altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;
- d) ***l'abuso sessuale***: qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, con o senza contatto, considerata non desiderata, o il cui consenso è estorto, costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un Tesserato/una Tesserata a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate o nell'osservare, anche di nascosto, il Tesserato /la Tesserata in condizioni e contesti intimi e/o non appropriati;
- e) ***la negligenza***: il mancato intervento di un esponente federale ( Dirigente, Tecnico o qualsiasi soggetto tesserato ), anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, che, presa conoscenza di uno degli eventi o comportamento o condotta o atto di cui al presente documento, omette di intervenire con ciò causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del Tesserato/della Tesserata;
- f) ***l'incuria***: la mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;
- g) ***l'abuso di matrice religiosa***: l'impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume;
- h) ***il bullismo, il cyberbullismo***: qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i *social network* o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più Tesserati/Tesserate, con lo scopo di esercitare nei suoi /loro confronti un potere o un dominio. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti a intimidire o turbare un soggetto Tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l'aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla *performance* sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima);
- i) ***i comportamenti discriminatori***: qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, *status* social-economico, prestazioni sportive, capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età, orientamento sessuale;
- j) ***l'abuso dei mezzi di correzione e/o disciplina*** anche nell'attività di preparazione e allenamento: la condotta che, trascendendo i limiti dell'uso del potere correttivo e disciplinare spettante a un Tecnico o un Dirigente nei confronti della persona offesa, venga esercitato con modalità non adeguate rispetto alle condizioni proprie dell'Atleta e/o al fine/risultato sportivo da raggiungere, o allo scopo di perseguire un interesse diverso da quello per il quale tale potere è conferito dall'ordinamento federale.

#### **Articolo 8 Responsabile del sodalizio affiliato contro abusi, violenze e discriminazioni**

1. Allo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui Tesserati e sulle Tesserate nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi, l'organo direttivo dell'A.S.D. Crono Sport Torino nomina, entro il 1° Luglio 2024, un responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, il c.d. Responsabile per le politiche di *safeguarding* dell'A.S.D. Crono Sport Torino anche ai sensi dell'Articolo 33, comma 6, del d.lgs. N° 36 del 28 Febbraio 2021, giusta delibera della Giunta Nazionale del CONI del 25 Luglio 2023, N° 255.

2. La nomina del Responsabile per le politiche di *safeguarding* dell'A.S.D. Crono Sport Torino cui al comma 1 è pubblicata, insieme a tutta la Documentazione in merito, sul Sito Internet [www.cronosport.it](http://www.cronosport.it) alla pagina BACHECA SOCIALE Documenti e Comunicazioni Sociali / NEWS Attività Sportiva sulla affissa presso la sua sede e/o l'impianto sportivo in uso; comunicata al Safeguarding Office della Federazione.

#### **Articolo 9 Selezione degli operatori sportivi**

1. Nella selezione dei candidati per le funzioni di operatori sportivi - tra cui Insegnanti Tecnici, Accompagnatori, Preparatori atletici, Massaggiatori, Medici sociali - al fine di garantire che siano idonei a operare nell'ambito delle attività giovanili e in diretto contatto con i Tesserati e le Tesserate minori, l'organo direttivo dell'A.S.D. Crono Sport Torino procederà:

2. a un colloquio preliminare con il candidato in merito alle tematiche di *safeguarding*, alla presenza anche del Responsabile per le politiche di *safeguarding* del sodalizio;

3. alla verifica presso gli uffici federali della sussistenza di precedenti disciplinari, a carico del candidato, nelle ipotesi previste dal presente codice e dalla normativa in materia di politiche di *safeguarding*;

4. all'acquisizione obbligatoria delle idonee certificazioni rilasciate da parte delle autorità competenti relative ai precedenti penali del candidato.

#### **Articolo 10 Verifiche periodiche**

1. Almeno una volta per ogni anno sociale successivo a quello in cui è sorto il rapporto con l'operatore sportivo, l'A.S.D. Crono Sport Torino è tenuta ad acquisire, in forma di autodichiarazione, l'aggiornamento sullo stato dei carichi pendenti penali e disciplinari.

2. Le dichiarazioni false rese dall'A.S.D. Crono Sport Torino verranno valutate, a ogni effetto, alla stregua della fattispecie di cui il soggetto sia reso responsabile.

### **Articolo 11 Conservazione documenti**

1. La documentazione e le informazioni acquisite nell'ambito delle attività previste negli articoli precedenti, sono accessibili esclusivamente al rappresentante legale del sodalizio, al personale dello stesso all'uopo delegato e al Responsabile per le politiche di *safeguarding*.

2. Il supporto ( cartaceo, digitale ) contenente il materiale di cui al primo comma, rimane opportunamente custodito presso la sede dell'A.S.D. Crono Sport Torino nel rispetto della normativa vigente.

### **Articolo 12 Informazione**

1. L'A.S.D. Crono Sport Torino si impegna a diffondere l'adozione del presente codice nonché dei protocolli adottati attraverso i modelli organizzativi di controllo dell'attività sportiva mediante:

- pubblicazione sul proprio sito istituzionale, mediante accesso dalla *homepage*, del presente codice, dei modelli organizzativi di controllo dell'attività sportiva e delle eventuali modifiche;

- pubblicazione e diffusione nei propri profili sui *social network*, del presente codice, dei modelli organizzativi di controllo dell'attività sportiva e delle eventuali modifiche;

- consegna cartacea al momento dell'atto di sottoscrizione del tesseramento, a qualsiasi titolo e in qualsiasi qualità, del testo del presente codice e dello schema dei modelli organizzativi di controllo dell'attività sportiva nonché all'atto di stipula di qualsiasi rapporto con gli operatori sportivi: la sottoscrizione varrà come accettazione e come quietanza della ricezione della documentazione ricevuta;

- consegna cartacea a tutti i Tesserati, a tutte le Tesserate e a tutti gli operatori sportivi dei suddetti documenti in caso di modifiche apportate agli stessi in costanza di rapporto, con contestuale sottoscrizione che varrà come accettazione e come quietanza della ricezione della documentazione ricevuta.

### **Articolo 13 Formazione e aggiornamento**

1. Annualmente, tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive e relative ai Tesserati e alle Tesserate minori, dell'A.S.D. Crono Sport Torino dovranno frequentare corsi formazione e aggiornamento organizzati all'uopo e di cui la A.S.D. Crono Sport Torino dovrà dare adeguata informazione.

2. I corsi potranno essere organizzati dall'A.S.D. Crono Sport Torino, dalla Federazione a livello centrale, a livello periferico anche attraverso le Strutture Territoriali.

### **Articolo 14 Incompatibilità e conflitti di interesse**

1. Il rappresentante legale e gli operatori sportivi dell'A.S.D. Crono Sport Torino direttamente coinvolti nell'attività con i Tesserati e le Tesserate minori, sono incompatibili con la funzione di Responsabile per le politiche di *safeguarding* in ogni struttura sportiva.

2. Eventuali conflitti di interesse in materia, che non trovino un naturale e tempestivo componimento nel contesto dell'A.S.D. Crono Sport Torino, saranno devoluti, per ogni opportuno provvedimento, al Responsabile per le politiche di *safeguarding* istituito presso la Federazione o presso gli EPS negli uffici competenti.

### **Articolo 15 Procedure e sanzioni**

1. I soggetti che pongano in essere i comportamenti riconducibili alle fattispecie dei cui all'Articolo 7 del presente codice saranno sottoposti al procedimento sanzionatorio nell'ambito del medesimo sodalizio, ai sensi delle norme dello statuto dell'A.S.D. Crono Sport Torino.

2. Ove la prosecuzione dell'attività nel contesto dell'A.S.D. Crono Sport Torino possa arrecare pregiudizio ai Tesserati e/o alle Tesserate, potrà disporsi la sospensione cautelare dalle attività sportive in attesa della definizione del procedimento endosocietario / endoassociativo.

3. Dell'avvio del procedimento di cui al comma 1 nonché dell'esito dello stesso dovrà essere data tempestiva notizia al Responsabile per le politiche di *safeguarding* del sodalizio e al Responsabile per le politiche di *safeguarding* istituito presso la Federazione o per l'EPS presso gli uffici competenti.

4. I componenti degli organi e degli uffici dell'A.S.D. Crono Sport Torino coinvolti nell'espletamento delle procedure di cui al presente articolo assumono l'onere di riservatezza.

5. Restano salve le azioni e i provvedimenti del Responsabile per le politiche di *safeguarding* istituito presso la FSN Procura Federale e Organi di Giustizia Federali o per l'EPS presso gli uffici competenti.

### **Articolo 16 Rinvio**

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia a tutte le disposizioni vigenti in materia.

### **Articolo 17 Entrata in vigore e modifiche**

1. Il presente Codice, approvato a norma dello Statuto dell'A.S.D. Crono Sport Torino, viene trasmesso al Responsabile per le politiche di *safeguarding* istituito presso la FSN o EPS, per l'attività di vigilanza che gli è propria.

2. Le modifiche al presente codice, anche se apportate su indicazione della FSN o EPS, devono essere adottate a norma del primo comma del presente articolo.

# FIJLKAM



## REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEI TESSERATI SAFEGUARDING POLICY

**TESTO APPROVATO DAL CONSIGLIO FEDERALE IL 1 DICEMBRE 2023**

## INDICE

### TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità

Art. 2 – Ambito di applicazione

Art. 3 – Condotte rilevanti

Art. 4 – Buone pratiche

Art. 5 – Rilievo disciplinare

Art. 6 – Conoscenza ed osservanza della *Safeguarding Policy*

### TITOLO II – RESPONSABILE FEDERALE DELLE POLITICHE DI SAFEGUARDING

Art. 7 – Il Safeguarding Office: obiettivi e competenza

Art. 8 – Composizione e nomina del Safeguarding Office

Art. 9 – Funzioni del Safeguarding Office

Art. 10 – Rapporti con l'organizzazione federale

### TITOLO III – SEGNALAZIONI E AZIONE DEL SAFEGUARDING OFFICE

Art. 11 – Doveri di segnalazione

Art. 12 – Forme e contenuto della segnalazione

Art. 13 – Azione del Safeguarding Office

Art. 14 – Rapporti con la Procura Federale e con gli Organi della Giustizia Sportiva

Art. 15 – Obbligo di riservatezza

### TITOLO IV – INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Art. 16 – Misure per la diffusione del presente Regolamento

Art. 17 – Seminari informativi

Art. 18 – Formazione obbligatoria

### TITOLO V – DISPOSIZIONI PER I SODALIZI AFFILIATI

Art. 19 – Linee Guida Federali e operatività

Art. 20 – Modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e codici di condotta

Art. 21 – Responsabile Societario contro abusi, violenze e discriminazioni



## **TITOLO VI – NORME DI CHIUSURA**

**Art. 22 – Rinvio**

**Art. 23 – Entrata in vigore**

## **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 – Finalità**

1. La Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali (di seguito FIJLKAM), in linea con gli indirizzi dell'International Olympic Committee (IOC), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), del Comitato Italiano Paralimpico (CIP), della International Judo Federation (IJF), della World Karate Federation (WKF) e della United World Wrestling (UWW), afferma e promuove il diritto di tutte le persone Tesserate di essere considerate e trattate con il massimo rispetto e dignità, intendendo, a tal fine, contrastare qualsiasi pratica discriminatoria, forma di abuso, sopraffazione e/o sopruso, in ogni ambito, inclusi, origine etnica, religione, età, genere e orientamento sessuale, status sociale, disabilità e prestazioni sportive.
2. Il presente Regolamento recepisce le disposizioni di cui al d.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021 e al d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021 nonché le disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI in materia, come recepite dalla Linee Guida emanate della Federazione il 31 agosto 2023.
3. Il presente Regolamento è volto a disciplinare le misure di prevenzione e di contrasto di comportamenti lesivi dei diritti di cui al precedente comma, quali vessazioni, abusi, molestie e ogni forma di discriminazione a danno dei soggetti così come individuati dal presente Regolamento.

### **Art. 2 – Ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento si applica a tutte le persone Tesserate della FIJLKAM, come previste dallo Statuto e dal Regolamento Organico.
2. Ai fini del presente Regolamento, assumono rilievo le condotte tenute nell'ambito dell'attività federale, ivi compreso lo svolgimento delle attività sportive previste dallo Statuto federale.
3. Le condotte rilevanti, come previste dal successivo art. 3, possono essere tenute in ogni forma e/o modalità, ivi comprese ma non solo:
  - a) di persona;
  - b) tramite modalità informatiche, sul web e attraverso messaggi, e-mail, social network, blog e qualsiasi altra forma di comunicazione elettronica.

### **Art. 3 – Condotte rilevanti**

1. Costituiscono condotte rilevanti ai fini del presente Regolamento:
  - a) l'abuso psicologico;
  - b) l'abuso fisico;
  - c) la molestia sessuale
  - d) l'abuso sessuale;
  - e) l'omissione negligente di assistenza (c.d. "neglect");
  - f) l'incuria;
  - g) l'abuso di matrice religiosa;
  - h) il bullismo, il cyberbullismo;
  - i) i comportamenti discriminatori;
  - j) l'abuso dei mezzi di correzione e/o disciplina anche nell'attività di preparazione e allenamento.

2. A tal fine, vengono considerati:

- a) per **“abuso psicologico”**, qualsiasi atto indesiderato incluso la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l’isolamento, l’aggressione verbale, l’intimidazione o qualsiasi altro comportamento o trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del Tesserato/della Tesserata, anche se perpetrato attraverso l’utilizzo di strumenti digitali;
- b) per **“abuso fisico”**, qualunque condotta consumata o tentata – tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti – o qualsiasi atto deliberato e sgradito, che sia potenzialmente in grado di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, delle lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del o della minore tanto da comprometterne una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere nell’indurre un Tesserato/una Tesserata a svolgere (al fine di una migliore *performance* sportiva) un’attività fisica inappropriata, come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all’età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi Atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell’uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest’ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;
- c) per **“molestia sessuale”**, qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti uno stato di sofferenza fisica e/o psicologica, anche solo generando grave disappunto, fastidio, disturbo, disgusto. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell’assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;
- d) per **“abuso sessuale”**, qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, con o senza contatto, considerata non desiderata, o il cui consenso è estorto, costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un Tesserato/una Tesserata a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate o nell’osservare, anche di nascosto, il Tesserato/la Tesserata in condizioni e contesti intimi e/o non appropriati;
- e) per **“omissione negligente di assistenza”** (c.d. “neglect”), il mancato intervento di un esponente federale (Dirigente, Tecnico o qualsiasi persona Tesserata), anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo il quale, presa conoscenza di uno degli eventi o comportamento o condotta o atto disciplinati dal presente Regolamento, omette di intervenire con ciò causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del Tesserato/della Tesserata;
- f) per **“incuria”**, la mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;
- g) per **“abuso di matrice religiosa”**, l’impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume;
- h) per **“bullismo o cyberbullismo”**, qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più Tesserati/Tesserate, con lo scopo di esercitare nei suoi/loro confronti un potere o un dominio, di infliggere una sofferenza psicologica/fisica, di provocare l’isolamento sociale del

Tesserato/Tesserata. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti a intimidire o turbare un soggetto Tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l'aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima);

- i) per **“comportamenti discriminatori”**: qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, *status* social-economico, prestazioni sportive, capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età, orientamento sessuale;
- j) per **“abuso dei mezzi di correzione e/o disciplina anche nell'attività di preparazione e allenamento”**, la condotta che, trascendendo i limiti dell'uso del potere correttivo e disciplinare spettante a un Tecnico o un Dirigente nei confronti della persona offesa, venga esercitato con modalità non adeguate rispetto alle condizioni proprie dell'Atleta e/o al fine/risultato sportivo da raggiungere, o allo scopo di perseguire un interesse diverso da quello per il quale tale potere è conferito dall'ordinamento federale.

#### **Art. 4 – Buone Pratiche**

1. Le persone Tesserate, nello svolgimento delle attività sportive, sono tenute a uniformare i propri comportamenti alle seguenti buone pratiche:

- 1) riservare ad ogni persona Tesserata adeguati attenzione, impegno, rispetto e garantire dignità;
- 2) prestare la dovuta attenzione a eventuali situazioni di disagio, percepite o conosciute anche indirettamente, con particolare attenzione a circostanze che riguardino minorenni, segnalando, in tal caso e senza ritardo, la circostanza agli esercenti la potestà genitoriale o al responsabile Tecnico del/della minore e/o al referente più prossimo in ambito federale;
- 3) programmare allenamenti adeguati nel rispetto dello sviluppo fisico, sportivo ed emotivo dell'allievo/dell'allieva, tenendone in considerazione anche interessi e bisogni;
- 4) predisporre cc.dd. “patti di corresponsabilità e collaborazione” tra Atleti, Tecnici, personale di supporto e coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli Atleti e delle Atlete minorenni;
- 5) porre attenzione, in occasione delle trasferte, a soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati;
- 6) in caso di Atleti minorenni, sono da adottare ancora maggiori cautele e devono essere acquisite tutte le autorizzazioni scritte da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura sul minore; in ogni occasione di impegni sportivi fuori dalla sede dell’Affiliata o qualora siano programmate sedute di allenamento singole e/o in orari in cui la sala preposta alle attività non sia usualmente frequentata;
- 7) prevenire, durante gli allenamenti collegiali, tutti i comportamenti e le condotte sopra descritti con azioni di sensibilizzazione e di controllo;
- 8) spiegare in modo chiaro ai fruitori dello spazio preposto allo svolgimento delle attività sportive che gli apprezzamenti, i commenti e le valutazioni che non siano strettamente inerenti alla prestazione sportiva e compresi tra quelli indicati dal presente Regolamento possono essere lesivi della dignità, del decoro e della sensibilità della persona.

## **Art. 5 – Rilievo disciplinare**

Le condotte di cui all'art. 3 e la mancata osservanza delle buone pratiche di cui all'art. 4 del presente Regolamento rilevano disciplinarmente ai sensi del Regolamento di Giustizia della FIJLKAM, ferma restando l'integrazione di fattispecie costituenti reato.

## **Art. 6 – Conoscenza e osservanza della Safeguarding Policy**

1. Le persone Tesserate sono tenute a conoscere il contenuto del presente Regolamento, a osservarlo e a contribuire ai fini da questo perseguiti, anche per il tramite degli organi a tale scopo preposti.
2. Il presente Regolamento è pubblicato in apposita sezione del sito istituzionale della FIJLKAM. Gli Organi territoriali della Federazione, le ASD/SSD e gli altri affiliati garantiscono la massima diffusione del Regolamento.

## **TITOLO II – RESPONSABILE FEDERALE DELLE POLITICHE DI SAFEGUARDING**

### **Art. 7 - Il Safeguarding Office: obiettivi e competenza**

Con lo scopo di perseguire le finalità previste all'art. 1, comma 1, e contrastare gli abusi, le violenze e le discriminazioni, è istituito presso la Federazione l'Ufficio del Safeguarding Office, più brevemente il Safeguarding Office/Ufficio. Il Safeguarding Office è il responsabile delle politiche di *safeguarding* ed è competente, altresì, per la verifica di situazioni di pericolo o abusi in corso, nel rispetto delle competenze della Giustizia Sportiva, nonché per le azioni di prevenzione.

### **Art. 8 – Composizione e nomina del Safeguarding Office**

1. Il Safeguarding Office è composto da un Presidente e da almeno altri due componenti. Il Presidente e i componenti sono nominati dal Consiglio Federale tra persone di specchiata moralità, comprovata esperienza, competenza, qualità e/o attitudine nell'ambito dello sport e della sua specificità, nonché appartenenti ai seguenti ambiti: giuridico-legale, medico-sanitario, psicologico, sociale, della comunicazione.
2. Il Presidente e i componenti del Safeguarding Office durano in carica per il quadriennio olimpico; è, tuttavia, facoltà del Consiglio Federale revocare e/o sostituire in qualunque momento il Presidente e/o i componenti dell'Ufficio per giusta causa.
3. Ai fini dell'attuazione del presente Regolamento e del perseguimento delle finalità sopra indicate, il Safeguarding Office si avvale del supporto delle seguenti figure:
  - Presidente della Commissione Medica Federale o, in caso di sua indisponibilità, un sostituto individuato dal Consiglio Federale tra i componenti della Commissione Medica;
  - Consulenti in ambito legale, sanitario, psicologico, incaricati dalla FIJLKAM;
  - Data Protection Officer;
  - Segreteria Federale;
  - Uffici Federali sotto il coordinamento, controllo e direzione del Segretario Generale.
4. Il Presidente convoca l'Ufficio e presiede alle sue riunioni, può attribuire deleghe e funzioni, ivi comprese quelle di Vice-Presidente e Segretario, altresì con il compito di trasmettere alla Segreteria Federale le relative deliberazioni. Il Presidente ha poteri di deliberazione in caso di necessità e urgenza, fatta salva la successiva ratifica da parte dell'Ufficio in occasione della prima riunione utile.

5. L'Ufficio può adottare un Protocollo di lavoro per la sua organizzazione e funzionamento.

#### **Art. 9 – Funzioni del Safeguarding Office**

1. Il Safeguarding Office è il responsabile delle politiche di *safeguarding*. In particolare, il Safeguarding Office:

- a. adotta le opportune iniziative per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione di cui al precedente art. 1, comma 1;
- b. riceve, con le modalità di cui alle disposizioni del presente Regolamento, le segnalazioni relative alle condotte di cui al precedente art. 3 e/o alla mancata osservanza delle buone pratiche/comportamenti previsti dal precedente art. 4, assumendo le conseguenti iniziative;
- c. segnala agli organi competenti eventuali condotte rilevanti;
- d. emana raccomandazioni anche verso singoli Affiliati e/o persone Tesserate;
- e. vigila sull'adozione e sull'aggiornamento da parte delle Associazioni e delle Società sportive affiliate dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva nonché dei codici di condotta di cui al successivo art. 20, oltre che sulla nomina del responsabile di cui al successivo art. 21, segnalando le violazioni dei predetti obblighi da parte delle Associazioni e delle Società sportive affiliate al Segretario Generale, nonché alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza;
- f. individua misure e promuove e realizzare iniziative volte alla diffusione del presente Regolamento e della Safeguarding Policy;
- g. presenza a eventi, gare, manifestazioni, allenamenti e corsi federali, vigilando sul rispetto del presente Regolamento e agevolando la diffusione della Safeguarding Policy;
- h. riceve le comunicazioni delle Affiliate relative ai modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e i codici di condotta di cui al successivo art. 20;
- i. riceve le comunicazioni delle Affiliate in materia di adozione di Linee Guida non federali, di cui al successivo art. 20 co. 4;
- j. riceve le comunicazioni della nomina del Responsabile Societario contro abusi, violenze e discriminazioni da parte delle Affiliate di cui al successivo art. 21;
- k. si rapporta, con funzione di indirizzo e supporto, con il Responsabile Societario contro abusi, violenze e discriminazioni nominato in ciascuna affiliata di cui alla superiore lettera j;
- l. redige annualmente una relazione illustrativa che sottopone al Consiglio Federale, nella quale indica il numero di segnalazioni complessivamente pervenute, i casi rilevanti per diretta conoscenza nello svolgimento del proprio incarico e le iniziative assunte in tale contesto;
- m. relaziona, con cadenza semestrale, sulle politiche di *safeguarding* della Federazione all'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di *Safeguarding*;
- n. fornisce ogni informazione e ogni documento eventualmente richiesti dall'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di *Safeguarding*;
- o. svolge ogni altra funzione attribuita dal Consiglio Federale.

2. Nello svolgimento della propria attività il Safeguarding Office, a seconda dei casi, può essere coadiuvato dalla Procura Federale a cui può demandare l'attività di indagine, nell'ambito delle competenze e secondo le procedure proprie dell'attività della Procura Federale.

#### **Art. 10 – Rapporti con l'organizzazione federale**

1. La Federazione garantisce il supporto alle attività del Safeguarding Office per il tramite della Segreteria della FIJKAM.

2. Il Safeguarding Office ha facoltà, previa autorizzazione da parte del Consiglio Federale, di avvalersi di altri esperti, le cui competenze appaiano opportune o necessarie in relazione a singole tematiche.

### **TITOLO III – SEGNALAZIONI**

#### **Art. 11 – Dovere di segnalazione**

1. Le persone Tesserate che vengano a conoscenza di comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e che coinvolgano persone Tesserate, anche minorenni, sono tenute a darne immediata comunicazione all'Ufficio del Safeguarding Office.
2. Le segnalazioni scritte dovranno contenere ogni circostanza nota al Segnalante, utile alla ricostruzione del fatto ritenuto lesivo e all'individuazione dei soggetti coinvolti.

#### **Art. 12 – Forme e contenuto della segnalazione**

1. L'ufficio del Safeguarding Office viene a conoscenza di fatti e circostanze rilevanti ai fini del presente Regolamento nelle seguenti modalità di segnalazione:
  - 1) per conoscenza diretta da parte dei componenti dell'Ufficio, per avervi assistito personalmente;
  - 2) per ricezione di segnalazione scritta inviata all'Ufficio del Safeguarding Office presso la sede della FIJKAM, preferibilmente tramite e-mail alla casella di posta dedicata;
  - 3) per ricezione di segnalazione da parte degli Organi Federali, centrali e/o periferici.

Le segnalazioni scritte dovranno contenere ogni circostanza utile alla ricostruzione del fatto ritenuto lesivo e l'individuazione dei soggetti coinvolti.

#### **Art. 13 – Azione del Safeguarding Office**

A seguito della segnalazione, pervenuta ai sensi del precedente art. 11, il Safeguarding Office, pone in essere tutte le attività e le iniziative opportune per la gestione del caso concreto, perseguendo gli obiettivi propri dell'Ufficio stesso, al fine di prevenire, contrastare, reprimere ogni forma di abuso, violenza e discriminazione.

Nella trattazione del caso, devono apprestarsi tutti i presidi e le cautele necessarie per garantire ogni tutela ai soggetti coinvolti, con particolare riguardo ai soggetti minorenni.

Le funzioni operative e le procedure saranno conformi al Protocollo di lavoro di cui al precedente art. 8 co. 5.

In esito all'attività espletata il Safeguarding Office potrà adottare provvedimenti e determinazioni, utili per l'attuazione della *safeguarding policy*, ivi compresi, tra gli altri, raccomandazioni, pareri, soluzioni conciliative, disposizioni di definizione della procedura, che verranno depositate presso la Segreteria Federale.

#### **Art. 14 – Rapporti con la Procura Federale e con gli Organi della Giustizia Sportiva**

1. La Procura Federale e il Safeguarding Office collaborano per il contrasto di qualsiasi pratica discriminatoria, forma di abuso, sopraffazione e/o sopruso, a tal fine condividendo eventualmente le informazioni rilevanti, nei limiti delle reciproche competenze.

2. Nell'ambito della leale e stretta collaborazione tra il Safeguarding Office e la Procura Federale, restano intatti i poteri, le prerogative, gli obblighi e i doveri connessi alla precipua attività di ciascun Ufficio. L'attività svolta dalla Procura Federale in supporto al Safeguarding Office non sostituisce l'attività che la Procura Federale deve svolgere nell'ambito delle sue attribuzioni statutariamente previste e disciplinate dal Regolamento di Giustizia, così come l'attività del Safeguarding Office ha una sua area precipua di competenza come definita nel presente regolamento e non surroga l'attività che la Procura Federale deve svolgere nell'ambito delle sue attribuzioni.

3. Nel caso in cui dall'attività del Safeguarding Office emergano circostanze riconducibili alle condotte rilevanti di cui al precedente art. 3 o alla mancata osservanza delle buone pratiche/comportamenti di cui al precedente art. 4, ove già non comunicato alla Procura Federale, l'Ufficio ne darà idonea e completa informativa alla Procura Federale, che procederà nell'ambito delle proprie prerogative e dei propri poteri regolamentati. A tal uopo, il Safeguarding Office riconosce l'esclusività della competenza della Procura Federale e degli Organi di Giustizia della Federazione in ordine ai procedimenti disciplinari della Giustizia Sportiva.

4. In ogni caso l'esito di tali procedimenti sarà comunicato al Safeguarding Office, per ogni eventuale idonea iniziativa, anche di prevenzione, formazione nell'ambito in cui i fatti si siano verificati.

#### **Art. 15 – Obbligo di riservatezza**

I componenti dell'Ufficio del Safeguarding Office, i collaboratori federali e i consulenti coinvolti nell'attività dell'ufficio, assumono l'onere di riservatezza in merito a quanto appreso dell'attività del SO, anche nell'espletamento dei compiti affidati.

### **TITOLO IV – INFORMAZIONE E FORMAZIONE**

#### **Art. 16 – Misure per la diffusione del presente Regolamento**

1. La diffusione del presente Regolamento è obbligatoria.
2. La FIJLKAM ne divulgherà i principi tramite manifesti o altro materiale, che dovranno essere affissi o messi a disposizione, a cura degli organizzatori o dei dirigenti societari, in ogni sede di svolgimento di attività (luogo di gara, luogo di allenamento).
3. La FIJLKAM potrà inviare nei suddetti uno o più componenti del Safeguarding Office, anche al fine della verifica del rispetto, da parte degli organizzatori degli eventi, delle norme sopra indicate.

#### **Art. 17 – Seminari informativi**

1. La FIJLKAM promuove l'organizzazione di seminari informativi per la diffusione della *safeguarding policy*.
2. Il calendario degli incontri verrà pubblicato sui siti istituzionali della FIJLKAM e dei Comitati Regionali FIJLKAM e ne verrà data massima diffusione attraverso i canali federali.

#### **Art. 18 – Formazione obbligatoria**

1. E' tenuto alla formazione chiunque collabori direttamente con la FIJLKAM o con le Affiliate nella gestione delle attività.



2. I Tecnici, i Dirigenti, I Preparatori Atletici, lo Staff Medico, gli Ufficiali di Gara sono tenuti a prendere parte ai percorsi formativi organizzati, secondo i calendari da definirsi anche nell'ambito della formazione obbligatoria.

## **TITOLO V – DISPOSIZIONI PER I SODALIZI AFFILIATI**

### **Art. 19 – Linee Guida Federali e operatività**

Con riferimento alle linee guida federali, per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale, in forza delle disposizioni ivi richiamate, le Affiliate devono adempiere alle incombenze di seguito disposte.

### **Art. 20 – Modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e codici di condotta**

1. Entro dodici mesi dalla comunicazione delle Linee Guida federali emanate, di cui al precedente art.19, i sodalizi affiliati predispongono e adottano modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva nonché codici di condotta ad esse conformi. Tali modelli e tali codici sono aggiornati con cadenza almeno quadriennale e tengono conto delle caratteristiche dell'Affiliata e delle persone Tesserate.

2. Ai sensi dell'art. 16, comma 4, del d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, le Associazioni e le Società sportive affiliate già dotate di un modello organizzativo e di gestione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 lo integrano con i modelli organizzativi e i codici di condotta di cui al comma precedente.

3. I modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e i codici di condotta di cui al precedente comma 2 sono pubblicati sul sito internet dell'Affiliata, affissi presso la sede della medesima nonché comunicati al Safeguarding Office, preposto ai sensi del precedente art. 9. Della loro adozione e del loro aggiornamento è data notizia sulla *homepage* dell'Affiliata.

4. Ai sensi del secondo periodo del comma 2 dell'art. 16 del d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, il sodalizio che sia affiliato anche ad altra Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata, Ente di Promozione Sportiva o Associazione Benemerita e opti per l'applicazione delle Linee Guida emanate da altro ente di affiliazione, ne dà immediata comunicazione al Safeguarding Office, preposto ai sensi del precedente art. 9.

### **Art. 21 – Responsabile Societario contro abusi, violenze e discriminazioni**

1. Allo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui Tesserati nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell'art. 33, comma 6, del d.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, le Associazioni e le Società sportive affiliate nominano, entro il 1° luglio 2024, un responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.

2. La nomina del responsabile di cui al comma 1 è senza indugio pubblicata sulla *homepage* dell'Affiliata, affissa presso la sede della medesima nonché comunicata al Safeguarding Office, preposto ai sensi del precedente art. 9.

## **TITOLO VI – NORME DI CHIUSURA**

### **Art. 22 – Rinvio**

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia a tutte le disposizioni vigenti in materia.

### **Art. 23 – Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo dalla delibera del Consiglio Federale o del provvedimento equivalente e pubblicato sul sito istituzionale federale.



**Se si sta segnalando quanto riferito da un'altra persona indicare i riferimenti della persona che è a conoscenza del fatto:**

17. Nome

18. Cognome:

19. Data di nascita:

20. Ruolo (Dirigente, atleta, allenatore o altro)

21. Recapiti (genitore/i o esercente/i responsabilità genitoriale)

Indirizzo:

recapito telefonico:

e-mail:

pec:

22. Dettagli del fatto/i o dell'episodio:

23. Fornire i dati di eventuali testimoni che hanno assistito al fatto e i loro recapiti (indirizzo, recapito telefonico, e-mail, pec ecc.)

Luogo e data,

Firma

## **REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AD ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI SUI TESSERATI (REGOLAMENTO SAFEGUARDING)**

### **ART. 1 FINALITÀ**

1. Il presente Regolamento disciplina gli strumenti per la prevenzione e il contrasto di ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale ovvero per le ragioni di cui al d.lgs. n. 198 dell'11 aprile 2006 sui tesserati, specie se minori d'età.

Il presente Regolamento recepisce le disposizioni di cui al d.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021 e al d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021 nonché le disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI in materia.

### **ART. 2 MODELLI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA E CODICI DI CONDOTTA**

1. AICS emana Linee Guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

2. Entro dodici mesi dalla comunicazione delle Linee Guida di cui al precedente comma 1, le Associazioni e le Società sportive affiliate predispongono e adottano modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva nonché codici di condotta ad esse conformi. Tali modelli e tali codici sono aggiornati con cadenza almeno quadriennale e tengono conto delle caratteristiche dell'Affiliata e delle persone tesserate.

3. Ai sensi dell'art. 16, comma 4, del d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, le Associazioni e le Società sportive affiliate già dotate di un modello organizzativo e di gestione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 lo integrano con i modelli organizzativi e i codici di condotta di cui al comma precedente.

4. I modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e i codici di condotta di cui al precedente comma 2 sono pubblicati sul sito internet dell'Affiliata, affissi presso la sede della medesima nonché comunicati al responsabile di cui al successivo art. 4. Della loro adozione e del loro aggiornamento è data notizia sulla homepage dell'Affiliata.

5. Ai sensi del secondo periodo del comma 2 dell'art. 16 del d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, l'Associazione o la Società sportiva che sia affiliata anche ad altra Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata, Ente di promozione sportiva o Associazione benemerita e opti per l'applicazione delle Linee Guida emanate da altro ente di affiliazione, ne dà immediata comunicazione al responsabile Nazionale delle politiche di safeguarding di cui al successivo art. 4.

### **ART. 3 RESPONSABILE CONTRO ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI**

1. Allo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui tesserati nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell'art. 33, comma 6, del d.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, le Associazioni e le Società sportive affiliate nominano, entro il 1° luglio 2024, un responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.

2. La nomina del responsabile di cui al comma 1 è senza indugio pubblicata sulla homepage dell'Affiliata, affissa presso la sede della medesima nonché comunicata al Safeguarding Officer, di cui al successivo art. 4.

### **ART. 4 IL SAFEGUARDING OFFICER**

1) Con lo scopo di prevenire e contrastare gli abusi, le violenze e le discriminazioni di cui all'art. 1, comma 1, è istituito presso L'AICS il Safeguarding Officer, contattabile all'indirizzo mail [safeguardingofficer@aics.it](mailto:safeguardingofficer@aics.it). Il Safeguarding Officer, nominato dalla Direzione Nazionale Aics per la sua comprovata esperienza e competenza, è il responsabile delle politiche di safeguarding e per la verifica di situazioni di pericolo o abusi in corso, nel rispetto delle competenze della giustizia sportiva, nonché per le azioni di prevenzione

2. Il Safeguarding Officer:

a) vigila sull'adozione e sull'aggiornamento da parte delle Associazioni e delle Società sportive affiliate dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva nonché dei codici di condotta di cui al precedente art. 2, nonché sulla nomina del responsabile di cui al precedente art. 3, segnalando le violazioni dei predetti obblighi da parte delle Associazioni e delle Società sportive affiliate al Presidente Nazionale, nonché al Procuratore sociale e Organi di Giustizia dell'AICS per i provvedimenti di competenza;

b) adotta le opportune iniziative per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione di cui al precedente art. 1, comma 1;

c) segnala agli organi competenti in base al Regolamento Organico dell'AICS eventuali condotte rilevanti;

d) relaziona, con cadenza semestrale, sulle politiche di Safeguarding dell'Ente all'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding;

e) fornisce ogni informazione e ogni documento eventualmente richiesti dall'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding;

f) svolge ogni altra funzione attribuita dalla Direzione Nazionale.

3. Il Safeguarding Officer ha facoltà altresì di:

a) invitare ad audizione ogni soggetto anche non tesserato che ritenga utile ai fini del procedimento;

b) richiedere relazioni o chiarimenti scritti a dirigenti e tecnici;

c) acquisire e/o chiedere l'esibizione a ogni tesserato di elementi utili al fascicolo in ogni forma;

d) presenziare senza darne alcun preavviso e informazione ad eventi, gare, manifestazioni, allenamenti e corsi di formazione, vigilando sul rispetto del presente Regolamento e agevolando la diffusione dei principi nello stesso contenuti;

e) compiere in via diretta o delegata ogni attività istruttoria ritenuta utile al fascicolo;

f) raccomandare l'adozione e l'attuazione di disposizioni di legge e/o delle disposizioni emanate dal CONI e/o dal CIP in relazione al Safeguarding.

4. All'esito di un procedimento o ravvisata l'urgenza anche in pendenza dello stesso, il Safeguarding Officer ha facoltà di formulare raccomandazioni di quick response, anche provvisorie, nonché ogni altra raccomandazione anche verso singoli affiliati e/o tesserati. L'inosservanza delle raccomandazioni formulate dal Safeguarding Officer costituisce illecito disciplinare secondo le disposizioni del Regolamento Organico dell'AICS.

5. Degli esiti delle ispezioni e delle acquisizioni probatorie, se rilevanti, il Safeguarding Officer informa gli Organi di Giustizia dell'AICS per l'adozione delle sanzioni disciplinari.

6. Il Safeguarding Officer e gli eventuali consulenti e collaboratori coinvolti assumono l'onere di riservatezza in merito a quanto appreso nell'espletamento dei compiti affidati.

3

## **ART. 5 SEGNALAZIONI**

1. I Tesserati che vengano a conoscenza di comportamenti rilevanti ai fini del presente Regolamento e che coinvolgano Tesserati, anche minorenni, sono tenuti a darne immediata comunicazione al Safeguarding Officer inoltrando una mail a [safeguardingofficer@aics.it](mailto:safeguardingofficer@aics.it)

2. Le segnalazioni scritte dovranno contenere ogni circostanza nota al Segnalante, utile alla ricostruzione del fatto ritenuto lesivo e all'individuazione dei soggetti coinvolti.

3. Il Safeguarding Officer può venire a conoscenza di fatti e circostanze rilevanti ai fini del presente Regolamento anche per avervi assistito personalmente o a seguito di segnalazione scritta inviata ad AICS.

3. Il Safeguarding Officer garantisce la riservatezza del Segnalante qualora espressamente richiesto.

4. Le segnalazioni pervenute ai sensi dei commi precedenti sono trasmesse dal Safeguarding Officer agli Organi di Giustizia.

## **ART. 6 SANZIONI**

1. Il mancato adeguamento da parte dell'Associazione o della Società sportive affiliata agli obblighi di cui al precedente art. 2 e 3, ovvero la dichiarazione non veritiera rispetto ai predetti obblighi costituiscono violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza e sono sanzionati ai sensi del Regolamento Organico dell'AICS.

2. Dal 1° Gennaio 2025, l'adozione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta di cui al precedente art. 2 costituisce condizione per l'affiliazione o riaffiliazione dell'Associazione o della Società Sportiva affiliata così come previsto dal Regolamento Organico dell'AiCS.

3. I tesserati che abbiano violato i divieti di cui al Capo II del Titolo I, Libro III del D.Lgs. 11/04/2006, n. 198, ovvero siano stati condannati in via definitiva per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinques, 604-bis, 604-ter, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinques, 609-octies, 609-undecies del codice penale sono soggetti a sanzione disciplinare così come previsto dal Regolamento Organico dell'AiCS che è competente a reprimere le condotte illecite.

#### **ART. 7 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla delibera della Direzione Nazionale di AiCS di approvazione o provvedimento equivalente.



## **Linee Guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione**

### **I - Premessa e definizioni**

#### **Art. 1. Ambito di applicazione**

1. Le presenti Linee Guida sono elaborate in conformità con il d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, con validità quadriennale e aggiornate ogni qual volta necessario al fine di recepire le eventuali ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI e le raccomandazioni dell'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding.
2. I principi fondamentali per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione (emanate dal CONI - Osservatorio Permanente Coni Politiche di Safeguarding in data 25/08/2023), a cui le presenti Linee Guida sono uniformate, sono i seguenti:
  1. Diritto fondamentale dei tesserati è quello di essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva. Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei tesserati costituisce un valore assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo. Chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva è tenuto a rispettare i predetti diritti dei tesserati.
  2. AiCS adotta le misure per assicurare l'effettività dei diritti di cui al comma precedente e le relative tutele, con particolare riguardo alla tutela dei minori.
    1. AiCS uniforma la propria organizzazione, ivi comprese le articolazioni territoriali nonché gli organi e le strutture territoriali, ai presenti Principi Fondamentali, per quanto compatibili.
    2. AiCS previene e contrasta ogni forma di abuso, violenza o discriminazione nei confronti dei tesserati, in particolare se minori. A tal fine, informa i tesserati dei rispettivi diritti, favorisce la diffusione delle politiche di *safeguarding* degli Enti di affiliazione e adotta misure e procedure per assicurare l'efficacia di tali politiche, anche mediante la formazione di lavoratori, collaboratori e volontari che, a qualsiasi titolo e ruolo, sono coinvolti nell'attività sportiva e sono a contatto con gli atleti.
  3. AiCS nonché le rispettive Affiliate, tesserati e soci si conformano alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, al d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021 nonché alle disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI in materia e adottano ogni necessaria misura per favorire il pieno sviluppo fisico, emotivo, intellettuale e sociale dell'atleta, la sua effettiva partecipazione all'attività sportiva nonché la piena

consapevolezza di tutti i tesserati in ordine a propri diritti, doveri, obblighi, responsabilità e tutele.

## Art. 2. Obiettivi delle Linee Guida e definizioni

1. Le Linee Guida perseguono i seguenti obiettivi:
  - a) la promozione dei diritti dei “Principi fondamentali per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione” emanate dal CONI, osservando le disposizioni della delibera della Giunta Nazionale del CONI n. 255 del 25 luglio 2023;
  - b) la promozione di una cultura e di un ambiente inclusivi che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i tesserati, in particolare minori, e garantiscano l’uguaglianza e l’equità, nonché valorizzino le diversità;
  - c) la consapevolezza dei tesserati in ordine ai propri diritti doveri, obblighi, responsabilità e tutele;
  - d) l’individuazione e l’attuazione da parte delle Affiliate di adeguate misure, procedure e politiche di *safeguarding*, anche in conformità con le raccomandazioni del Responsabile Nazionale delle Politiche di *Safeguarding*, che riducano i rischi di condotte lesive dei diritti, specie nei confronti di tesserati minori;
  - e) la gestione tempestiva, efficace e riservata delle segnalazioni di fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e tutela dei segnalanti;
  - f) l’informazione dei tesserati, anche minori, sulle misure e procedure di prevenzione e contrasto ai fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e, in particolar modo, sulle procedure per la segnalazione degli stessi;
  - g) la partecipazione delle Affiliate e dei tesserati alle iniziative organizzate dagli Enti di affiliazione nell’ambito delle politiche di *safeguarding* adottate;
  - h) il coinvolgimento proattivo di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all’attività sportiva nell’attuazione delle misure, procedure e politiche di *safeguarding* delle rispettive Affiliate.
2. Il raggiungimento dei predetti obiettivi postula l’adozione di misure e procedure di prevenzione e contrasto verso ogni condotta di abuso, violenza o discriminazione, comunque consumata in ogni forma, anche omissiva, o commissiva mediante omissione, e/o modalità, di persona o tramite modalità informatiche, sul web e attraverso messaggi, e-mail, social network, blog, programmazione di sistemi di intelligenza artificiale e altre tecnologie informatiche.
3. Le Linee Guida prevedono le seguenti fattispecie di abuso, violenza e discriminazione:
  - a) l’abuso psicologico;
  - b) l’abuso fisico;
  - c) la molestia sessuale;
  - d) l’abuso sessuale;
  - e) la negligenza;
  - f) l’incuria;
  - g) l’abuso di matrice religiosa;
  - h) il bullismo, il cyberbullismo:

i) i comportamenti discriminatori.

4. A fini del comma precedente, si intendono:

- a) per “abuso psicologico”, qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l’isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l’utilizzo di strumenti digitali;
- b) per “abuso fisico”, qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere nell’indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un’attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all’età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell’uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest’ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;
- c) per “molestia sessuale”, qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti una grave noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell’assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;
- d) per “abuso sessuale”, qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto, o con contatto e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriata o indesiderate, o nell’osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati;
- e) per “negligenza”, il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente documento, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato;
- f) per “incuria”, la mancata soddisfazione delle necessita fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;
- g) per “abuso di matrice religiosa”, l’impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume;
- h) per “bullismo, cyberbullismo”, qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i *social*

*network* o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l'aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla *performance* sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima).

- i) per "comportamenti discriminatori", qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, *status* social-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

## II - Modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva

### Art. 3. Adozione dei modelli e loro contenuti

1. Le Affiliate adottano, entro 12 mesi dall'emanazione delle presenti Linee Guida (31/08/2023), un modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva conforme. I modelli sono aggiornati con cadenza almeno quadriennale e prevedono meccanismi di adeguamento a eventuali modifiche e integrazioni delle predette Linee Guida o alle raccomandazioni del Responsabile Nazionale delle politiche di *safeguarding*.
2. Le Associazioni e le Società sportive affiliate a più Enti conformano i propri modelli organizzativi e di controllo alle Linee Guida emanate da uno degli Enti di affiliazione e ne danno immediata comunicazione ai Responsabili nazionali delle politiche di *safeguarding* degli altri Enti di affiliazione.
3. I modelli di cui al comma 1 della sez. II, tengono conto delle caratteristiche dell'Affiliata e delle persone tesserate e si applicano a chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all'attività delle Affiliate.
4. AiCS, anche attraverso il rispettivo Responsabile Nazionale delle politiche di *safeguarding* e gli Organi di Giustizia, vigilano sull'adozione da parte delle Affiliate dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva, sulla relativa conformità alle Linee Guida e sul loro rispetto.
5. I modelli di cui all'art. 4 stabiliscono almeno (i) le modalità di prevenzione e gestione del rischio in relazione ai fenomeni di abusi, violenze e discriminazioni, (ii) protocolli di contenimento del rischio stesso e la gestione delle segnalazioni, (iii) gli obblighi informativi in materia, prevedendo:
  - a) in relazione alla dimensione dell'Affiliata e delle discipline sportive praticate, misure preventive e attività periodiche di controllo idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto delle disposizioni vigenti, ivi compresi i presenti Principi e le Linee Guida

- emanate dall'Ente di affiliazione, nonché idonee a individuare ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio, intervenendo anche sui relativi effetti;
- b) in relazione alla dimensione dell'Affiliata e delle discipline sportive praticate, misure di contrasto ai fenomeni di abuso, violenza e discriminazione, alla gestione delle segnalazioni nonché alla tutela dei segnalanti e assistenza alle vittime;
  - c) la definizione delle responsabilità in ambito endoassociativo in materia di prevenzione e contrasto di abusi, violenze e discriminazioni;
  - d) la specificazione delle conseguenze, anche in ambito endoassociativo, derivanti dalla violazione delle disposizioni e dei protocolli in materia di abusi, violenze e discriminazioni;
  - e) adeguate misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di uguaglianza di genere, diversità e inclusione nonché al monitoraggio periodico dei risultati;
  - f) misure idonee a garantire la massima diffusione e pubblicizzazione delle politiche di *safeguarding* di cui alle lettere precedenti e, in particolar modo, delle procedure per la segnalazione di eventuali comportamenti lesivi o comunque inosservanti dei suddetti protocolli organizzativi e gestionali;
  - g) misure idonee a garantire la trasmissione delle informazioni ai rispettivi Responsabili di cui al comma successivo, Responsabili federali delle politiche di *safeguarding* nonché Uffici dei Procuratori federali ove competenti;
  - h) misure idonee a garantire il coordinamento con il Responsabile Nazionale per le politiche di *safeguarding* nonché il recepimento e l'attuazione delle relative raccomandazioni;
  - i) valutazioni annuali delle misure di cui alle lettere precedenti adottate dall'Affiliata, eventualmente sviluppando e attuando sulla base di tale valutazione un piano d'azione al fine risolvere le criticità riscontrate.

6. I modelli di cui alla sez. II stabiliscono altresì funzioni, responsabilità nonché requisiti e procedure per la nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni di cui alla delibera della Giunta Nazionale del CONI del 25 luglio 2023, n. 255 e ne garantiscono la competenza, nonché l'autonomia e l'indipendenza anche rispetto all'organizzazione sociale. I modelli garantiscono l'accesso di tale Responsabile nonché del Responsabile Nazionale AiCS per le politiche di *safeguarding* alle informazioni e alle strutture sportive, anche mediante audizioni e ispezioni senza preavviso, nonché favorendo la collaborazione dei tesserati e di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva.

#### **Art. 4. Prevenzione e gestione dei rischi**

- 1. Con riferimento a quanto previsto dal precedente articolo, i modelli di cui alla sez. II stabiliscono adeguate misure per l'individuazione delle specifiche aree di rischio nonché più in generale adeguati strumenti per la prevenzione e gestione dei rischi, prevedendo tra l'altro:
  - a) l'adozione di adeguati strumenti per il pieno sviluppo della persona-atleta e la sua effettiva partecipazione all'attività sportiva;
  - b) l'adozione di adeguati strumenti per l'inclusione e la valorizzazione delle diversità dei tesserati;



- c) l'adozione di adeguati strumenti di gestione e tutela dei tesserati, soprattutto minori, da parte dei tecnici e dei soggetti preposti, nel rispetto e promozione dei relativi diritti, durante gli allenamenti, le manifestazioni sportive e ogni attività anche collegata e connessa organizzata dall'Affiliata;
- d) la predisposizione di adeguati protocolli che assicurino l'accesso ai locali durante allenamenti e sessioni prova (soprattutto di tesserati minori) a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero a loro delegati;
- e) l'adozione di adeguati strumenti per incentivare l'adozione e la diffusione di apposite convenzioni o patti "di corresponsabilità o collaborazione" tra atleti, tecnici, personale di supporto e coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti;
- f) l'adozione di adeguati protocolli al fine di assicurare che i medici sportivi e gli operatori sanitari che riscontrino i segni e gli indicatori delle lesioni, delle violenze e degli abusi attivino senza indugio, nel rispetto della disciplina vigente, le procedure di cui al comma successivo, informandone il Responsabile di cui al comma 6 dell'art. 3 e il Responsabile Nazionale delle politiche di *safeguarding*;
- g) l'adozione di adeguati protocolli che consentano l'assistenza psicologica o psicoterapeutica ai tesserati;
- h) l'adozione di adeguati strumenti per incentivare la frequenza alla formazione obbligatoria annuale e ai corsi di aggiornamento annuali previsti dall'Ente di affiliazione in materia di *safeguarding*;
- i) l'adozione di adeguate misure per la sensibilizzazione sulla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi, con il supporto delle necessarie competenze specialistiche, anche sulla base di specifiche convenzioni stipulate dall'Ente di affiliazione;
- j) l'adozione di adeguate misure di prevenzione in specifiche situazioni di rischio quali, in particolare ma non solo:
  - i. ambienti, luoghi e spazi in cui è facilitato il contatto fisico e l'esposizione fisica (come spogliatoi, docce, *etc.*);
  - ii. viaggi, trasferte e pernotti;
  - iii. trattamenti e prestazioni sanitarie (e.g. fisioterapia, visite medico-sportive, *etc.*) che comportino necessari contatti fisici tra tesserati, soprattutto se minori e altri soggetti;
  - iv. manifestazioni sportive di qualsiasi livello.

## Art. 5. Contrasto dei comportamenti lesivi e gestione delle segnalazioni

1. Con riferimento a quanto previsto dall'art. 3, i modelli di cui alla presente sezione stabiliscono adeguate misure per il contrasto dei comportamenti lesivi e la gestione delle segnalazioni, prevedendo tra l'altro:
  - a) adeguati provvedimenti di *quick-response*, in ambito endoassociativo, da adottare in caso di presunti comportamenti lesivi;
  - b) adeguati provvedimenti, in ambito endoassociativo, per ogni altra violazione delle disposizioni e dei protocolli di cui al modello stesso;

- c) la promozione di buone pratiche e adeguati strumenti di *early warning*, al fine di favorire l'emersione di comportamenti lesivi, o evitare eventuali comportamenti strumentali;
- d) la predisposizione, in ambito sociale, di un sistema affidabile e sicuro di segnalazione di comportamenti lesivi, che garantisca tra l'altro la riservatezza delle segnalazioni nonché la tempestiva ed efficace gestione delle stesse;
- e) l'adozione di apposite misure che prevenzano qualsivoglia forma di vittimizzazione secondaria dei tesserati che abbiano in buona fede:
  - i. presentato una denuncia o una segnalazione;
  - ii. manifestato l'intenzione di presentare una denuncia o una segnalazione;
  - iii. assistito o sostenuto un altro tesserato nel presentare una denuncia o una segnalazione;
  - iv. reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni;
  - v. intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di *safeguarding*;
- f) l'adozione di apposite misure e iniziative che sanzionino abusi di segnalazioni manifestamente infondate o effettuate in mala fede.

In ogni caso i provvedimenti di cui alle lett. a) e b) devono rispettare il principio di proporzionalità, tenendo in particolare considerazione la natura e la gravità delle violazioni, il numero di violazioni ovvero qualsiasi altra circostanza rilevante (quali la minore età, le condizioni o menomazioni psico-fisiche della vittima), ferme restando le procedure e le sanzioni previste dall'ordinamento dell'Ente di affiliazione.

## Art. 6. Obblighi informativi e altre misure

1. Con riferimento a quanto previsto dall'art. 3, i modelli di cui alla presente sezione stabiliscono adeguate misure per la diffusione e pubblicizzazione delle politiche di *safeguarding* e la trasmissione delle informazioni, nel rispetto degli obblighi di riservatezza, prevedendo tra l'altro:
  - a) l'obbligo di immediata affissione presso la sede dell'Affiliata e pubblicazione sulla rispettiva *homepage* del modello di cui all'art 4 nonché del nominativo e dei contatti del Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5;
  - b) l'obbligo di immediata pubblicazione della notizia dell'adozione del modello di cui all'art. 4 e dei relativi aggiornamenti presso la sede dell'Affiliata e sulla rispettiva *homepage*;
  - c) l'obbligo di immediata comunicazione dell'adozione del modello di cui all'art. 4 e dei relativi aggiornamenti al Responsabile di cui al comma 6 dell'art. 3 e al Responsabile nazionale delle politiche di *safeguarding*;
  - d) l'obbligo, al momento del tesseramento, di informare il tesserato o eventualmente coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti, del modello di cui all'art. 4 nonché del nominativo e dei contatti del Responsabile di cui al comma 6 dell'art. 3;
  - e) l'obbligo di immediata comunicazione di ogni informazione rilevante al Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5, al Responsabile Nazionale delle politiche di *safeguarding* nonché all'Ufficio della Procura federale ove competente;

- f) adeguate misure per la diffusione e pubblicizzazione periodica presso i tesserati delle procedure per la segnalazione di eventuali comportamenti lesivi;
- g) adeguate misure per la diffusione di o l'accesso a materiali informativi finalizzati alla prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione nonché alla consapevolezza dei tesserati in ordine a propri diritti, obblighi e tutele;
- h) adeguate misure per la diffusione di o l'accesso a materiali informativi finalizzati alla sensibilizzazione su e alla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi;
- i) un'adeguata informativa ai tesserati o eventualmente a coloro esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti, con riferimento alle specifiche misure adottate per la prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione in occasione di manifestazioni sportive;
- j) adeguate misure per la diffusione e pubblicizzazione presso i tesserati di ogni altra politica di *safeguarding* adottata dall'Ente di affiliazione nonché dall'Affiliata.

## Art. 7. Obblighi ulteriori

1. Oltre a quanto previsto dagli articoli precedenti, i modelli di cui alla presente sezione prevedono comunque adeguati strumenti:
  - a) di tutela dei diritti di cui all'art 2 dei presenti Principi Fondamentali e di attuazione delle finalità di cui al comma 3 del precedente art. 3;
  - b) per la creazione di un ambiente sano, sicuro e inclusivo per tutti i tesserati;
  - c) per la rimozione degli ostacoli che impediscano l'espressione delle potenzialità degli atleti o la realizzazione di un ambiente sportivo sano, sicuro e inclusivo;
  - d) per la prevenzione concreta dei rischi di abuso, violenza e discriminazione, tenendo conto delle caratteristiche dell'Affiliata e delle persone tesserate, in particolare se minori;
  - e) per la rappresentanza paritaria di genere, nel rispetto della normativa applicabile e delle specificità di ogni disciplina sportiva.
2. I modelli di cui alla presente sezione prevedono infine ogni altra iniziativa, misura o procedura necessaria all'osservanza di quanto previsto dalle disposizioni di cui al d.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021 e al d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, dalle disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI e dall'Ente di affiliazione in materia nonché, più in generale, necessaria alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione, in relazione alle specificità della disciplina sportiva praticata, alle caratteristiche della singola Affiliata e dei relativi tesserati.



## **Sez. IV - CODICI DI CONDOTTA A TUTELA DEI MINORI E PER LA PREVENZIONE DELLE MOLESTIE, DELLA VIOLENZA DI GENERE E DI OGNI ALTRA CONDIZIONE DI DISCRIMINAZIONE**

### **Art. 8. Adozione dei codici di condotta**

1. Le previsioni di cui alla precedente sezione II si applicano anche con riferimento ai codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione.

### **Art. 9. Contenuto minimo dei codici di condotta**

1. I codici di cui all'articolo precedente stabiliscono obblighi, divieti, standard di condotta e buone pratiche finalizzate:
  - a) al rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza;
  - b) all'educazione, alla formazione e allo svolgimento di una pratica sportiva sana;
  - c) alla piena consapevolezza di tutti i tesserati in ordine a propri diritti, doveri, obblighi, responsabilità e tutele;
  - d) alla creazione di un ambiente sano, sicuro e inclusivo che garantisca la dignità, l'uguaglianza, l'equità e il rispetto dei diritti dei tesserati, in particolare se minori;
  - e) alla valorizzazione delle diversità;
  - f) alla promozione del pieno sviluppo della persona-atleta, in particolare se minore;
  - g) alla promozione da parte di dirigenti e tecnici al benessere dell'atleta;
  - h) alla effettiva partecipazione di tutti i tesserati all'attività sportiva secondo le rispettive aspirazioni, potenzialità, capacità e specificità;
  - i) alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di abuso, violenza e discriminazione.
2. I codici di cui all'articolo precedente prevedono inoltre disposizioni:
  - a) per la rimozione degli ostacoli che impediscano la promozione del benessere dell'atleta, in particolare se minore, e dello sviluppo psico-fisico dello stesso secondo le relative aspirazioni, potenzialità, capacità e specificità;
  - b) per la rimozione degli ostacoli che impediscano la partecipazione dell'atleta alle attività, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva.
3. Nella realizzazione delle finalità di cui sopra e in particolare della prevenzione e contrasto di ogni forma di abuso, violenza e discriminazione, i codici di cui all'articolo precedente stabiliscono altresì:
  - a) le fattispecie, le tutele e le sanzioni disciplinari endoassociative applicabili in caso di violazione, ivi compresa la sospensione cautelare dalle attività sportive, fermi i provvedimenti degli Organi di giustizia federali;

- b) apposite procedure di selezione degli operatori sportivi, anche al fine di garantire che i candidati siano idonei ad operare nell'ambito delle attività giovanili e in diretto contatto con i tesserati minori, se del caso;
- c) le verifiche minime, precedenti all'impiego nonché periodiche, a carico delle Affiliate nelle procedure di cui alla lettera precedente e la conservazione della relativa documentazione, nel rispetto della normativa vigente;
- d) adeguati obblighi informativi per la diffusione delle disposizioni e dei protocolli relativi alla protezione dei minori, anche mediante corsi di formazione e corsi di aggiornamento annuali dedicati a tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive e relative ai tesserati minori;
- e) disposizioni che disciplinino le incompatibilità e che siano finalizzate a evitare il cumulo delle funzioni in capo a un unico soggetto nonché, più in generale, a gestire eventuali conflitti di interesse;
- f) disposizioni che assicurino la riservatezza della documentazione o delle informazioni comunque ricevute o reperite relative a eventuali segnalazioni o denunce di violazione del Codice.

## Art. 10. Doveri e obblighi dei tesserati

1. Con riferimento a quanto previsto dall'art. 9, i modelli di cui all'art. 8 stabiliscono tra l'altro i seguenti doveri e obblighi a carico di tutti i tesserati:

- a) comportarsi secondo lealtà, probità e correttezza nello svolgimento di ogni attività connessa o collegata all'ambito sportivo e tenere una condotta improntata al rispetto nei confronti degli altri tesserati;
- b) astenersi dall'utilizzo di un linguaggio, anche corporeo, inappropriato o allusivo, anche in situazioni ludiche, per gioco o per scherzo;
- c) garantire la sicurezza e la salute degli altri tesserati, impegnandosi a creare e a mantenere un ambiente sano, sicuro e inclusivo;
- d) impegnarsi nell'educazione e nella formazione della pratica sportiva sana, supportando gli altri tesserati nei percorsi educativi e formativi;
- e) impegnarsi a creare, mantenere e promuovere un equilibrio sano tra ambito personale e sportivo, valorizzando anche i profili ludici, relazionali e sociali dell'attività sportiva;
- f) instaurare un rapporto equilibrato con coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero loro delegati;
- g) prevenire e disincentivare dispute, contrasti e dissidi anche mediante l'utilizzo di una comunicazione sana, efficace e costruttiva;
- h) affrontare in modo proattivo comportamenti offensivi, manipolativi, minacciosi o aggressivi;
- i) collaborare con gli altri tesserati nella prevenzione, nel contrasto e nella repressione di abusi, violenze e discriminazioni (individuali o collettivi);
- j) segnalare senza indugio al Responsabile di cui al comma 6 dell'art. 3 situazioni, anche potenziali, che espongano sé o altri a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

## Art. 11. Doveri e obblighi dei dirigenti sportivi e tecnici

1. Con riferimento a quanto previsto dall'art. 9, i modelli di cui all'art. 8 stabiliscono tra l'altro i seguenti doveri e obblighi a carico dei dirigenti sportivi e dei tecnici:
  - a) agire per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;
  - b) astenersi da qualsiasi abuso o uso improprio della propria posizione di fiducia, potere o influenza nei confronti dei tesserati, specie se minori;
  - c) contribuire alla formazione e alla crescita armonica dei tesserati, in particolare se minori;
  - d) evitare ogni contatto fisico non necessario con i tesserati, in particolare se minori;
  - e) promuovere un rapporto tra tesserati improntato al rispetto e alla collaborazione, prevenendo situazioni disfunzionali, che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore;
  - f) astenersi dal creare situazioni di intimità con il tesserato minore;
  - g) porre in essere, in occasione delle trasferte, soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati, coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;
  - h) comunicare e condividere con il tesserato minore gli obiettivi educativi e formativi, illustrando le modalità con cui si intendono perseguire tali obiettivi e coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;
  - i) astenersi da comunicazioni e contatti di natura intima con il tesserato minore, anche mediante *social network*;
  - j) interrompere senza indugio ogni contatto con il tesserato minore qualora si riscontrino situazioni di ansia, timore o disagio derivanti dalla propria condotta, attivando il Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5;
  - k) impiegare le necessarie competenze professionali nell'eventuale programmazione e/o gestione di regimi alimentari in ambito sportivo;
  - l) segnalare tempestivamente eventuali indicatori di disturbi alimentari degli atleti loro affidati;
  - m) dichiarare cause di incompatibilità e conflitti di interesse;
  - n) sostenere i valori del sport, altresì educando al ripudio di sostanze o metodi vietati per alterare le prestazioni sportive dei tesserati;
  - o) conoscere, informarsi e aggiornarsi con continuità sulle politiche di *safeguarding*, sulle misure di prevenzione e contrasto agli abusi, violenze e discriminazioni, nonché sulle più moderne metodologie di formazione e comunicazione in ambito sportivo;
  - p) astenersi dall'utilizzo, dalla riproduzione e dalla diffusione di immagini o video dei tesserati minori, se non per finalità educative e formative, acquisendo le necessarie autorizzazioni da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero da loro delegati;
  - k) segnalare senza indugio al Responsabile di cui al comma 6 dell'art. 3 situazioni, anche potenziali, che espongono i tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

## Art. 12. Diritti, doveri e obblighi degli atleti

1. Con riferimento a quanto previsto dall'art. 9, i modelli di cui all'art. 8 stabiliscono tra l'altro i seguenti diritti, doveri e obblighi a carico degli atleti:
  - a) rispettare il principio di solidarietà tra atleti, favorendo assistenza e sostegno reciproco;
  - b) comunicare le proprie aspirazioni ai dirigenti sportivi e ai tecnici e valutare in spirito di collaborazione le proposte circa gli obiettivi educativi e formativi e le modalità di raggiungimento di tali obiettivi, anche con il supporto di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dei soggetti cui è affidata la loro cura, eventualmente confrontandosi con gli altri atleti;
  - c) comunicare a dirigenti sportivi e tecnici situazioni di ansia, timore o disagio che riguardino sé o altri;
  - d) prevenire, evitare e segnalare situazioni disfunzionali che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore negli altri atleti;
  - e) rispettare e tutelare la dignità, la salute e il benessere degli altri atleti e, più in generale, di tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive;
  - f) rispettare la funzione educativa e formativa dei dirigenti sportivi e dei tecnici;
  - g) mantenere rapporti improntati al rispetto con gli altri atleti e con ogni soggetto comunque coinvolto nelle attività sportive;
  - h) riferire qualsiasi infortunio o incidente agli esercenti la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero ai loro delegati;
  - i) evitare contatti e situazioni di intimità con dirigenti sportivi e tecnici, anche in occasione di trasferte, segnalando eventuali comportamenti inopportuni;
  - j) astenersi dal diffondere materiale fotografico e video di natura privata o intima ricevuto, segnalando comportamenti difforni a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero ai loro delegati, nonché al Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5;
  - k) segnalare senza indugio al Responsabile di cui al comma 6 dell'art. 3 situazioni, anche potenziali, che espongano sé o altri a pericolo o pregiudizio.

**Linee guida deliberate dalla Direzione Nazionale AiCS  
trasmesso al CONI per gli adempimenti di competenza**

**Roma, 31/08/2023**